Sent. n. 297/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80895** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 18.11.2025, proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato a omissis il omissis e residente a omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Eduardo Auricchio (avv.eduardoaurichhio@pec.it), presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Marino (RM), alla Via Vecchia di Grottaferrata 15.

contro

- **INPS ROMA TUSCOLANO–** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via U. Quintavalle 32, Roma.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Eduardo Auricchio, per il ricorrente, e

l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex agente della Polizia Municipale del Comune di Marino, cessato dal servizio il 31.05.2022, per limiti di età, titolare di pensione diretta a carico della Cassa dei Trattamenti dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) con decorrenza 01.06.2022, agisce contro il provvedimento di diniego del 01.08.2022 dell'INPS in merito all'istanza di riconoscimento della pensione privilegiata per le infermità "*cardiopatia ipertensiva – ulcera duodenale – iniziale gonartrosi ed artrosi dorso lombare a scarso impegno funzionale*", già riconosciute dipendenti da cause di servizio con verbale n. omissis del omissis della CMO di Roma, ai fini dell'equo indennizzo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel provvedimento di diniego veniva specificato che il ricorrente, essendo cessato dal servizio in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge n. 214/2011, non si trovava in una condizione riconducibile alle fattispecie derogatorie all'abrogazione dell'istituto, previste dalla norma in argomento.

A sostengo della domanda, il ricorrente deduce di trovarsi in una posizione giuridica qualificata in termini di aspettativa legittima, tutelata dalla clausola di salvaguardia prevista dal legislatore del 2011, posto che il procedimento per la concessione della pensione privilegiata si atteggerebbe una fattispecie a formazione progressiva.

In questo senso, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, e la loro ascrivibilità a una delle categorie

tabellari, costituirebbe la prima fase, intervenuta antecedentemente all'abrogazione disposta dalla legge n. 214/2011; la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato atterrebbe, invece, ad una fase successiva che può essere attivata solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Con memoria depositata in data 17.06.2026, si è costituito in giudizio l'INPS che ribadisce la legittimità del proprio operato escludendo la riconducibilità del caso in esame sia alle fattispecie per le quali l'istituto della pensione privilegiata è ancora vigente, sia al regime transitorio per i procedimenti ancora in corso alla data del 06.11.2011.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A questo riguardo, l'ente previdenziale fa presente, innanzitutto, che sia la domanda amministrativa di pensione privilegiata, sia la cessazione dal servizio dell'interessato sono entrambe successive all'abrogazione parziale dell'istituto recata dall'art. 6 della legge n. 214/2011.

In secondo luogo, controparte rappresenta che l'interessato risulta cessato dal servizio per limiti di età e non per inabilità al servizio, come previsto in materia dall'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973.

Queste circostanze escluderebbero in toto il riconoscimento del beneficio richiesto.

A sostegno delle proprie argomentazioni richiama anche le recenti sentenze della Corte costituzionale, in particolare, la sentenza n. 37/2026, che ha ritenuto che, in caso di cessazione dal servizio avvenuta successivamente all'entrata in vigore della norma in argomento, non possa "*ritenersi possibile rientrare nel perimetro di*

applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più".

Conclude, quindi, per l'inammissibilità del ricorso o per il rigetto nel merito.

All'udienza odierna, l'Avv. Auricchio insiste per l'accoglimento della domanda rimarcando la peculiarità della posizione del ricorrente non riconducibile alle ipotesi sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A questo riguardo, chiede venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 nella parte in cui non prevede l'applicabilità della relativa disposizione alla fattispecie oggetto di causa in aperto contrasto con l'art. 3 Cost.

L'Avv. Incletolli, per l'INPS, richiama le contestazioni esposte nella memoria ed insiste per il rigetto del ricorso; in merito alla prospettata questione di legittimità costituzionale, ne eccepisce la tardività oltre che l'infondatezza.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato in qualità di ex appartenente della Polizia Municipale del Comune di Marino per le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio nel 1996, a seguito della cessazione dal servizio avvenuta in data 31.05.2022 per sopraggiunti limiti di età.

2. A questo riguardo, giova richiamare la disciplina dell'istituto della

pensione privilegiata che è uno dei benefici che conseguono al riconoscimento della dipendenza di un'infermità a lesione da causa di servizio.

L'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede che "*il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'ambito applicativo di questo istituto è stato profondamente limitato dall'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 che ha previsto un'abrogazione parziale dell'Istituto, con eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La medesima disposizione ha previsto, inoltre, che l'abrogazione dell'istituto non si applicasse ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

3. Va, pertanto, osservato che la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dal legislatore.

Infatti, il personale della Polizia locale non rientra nel c.d. Comparto Sicurezza (che comprende la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco) che è rimasto escluso dall'abrogazione dell'istituto in argomento.

Difatti, il rapporto di servizio del ricorrente è stato regolato da un

contratto di lavoro di natura privatistica, pur svolgendo funzioni di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza.

Né, al caso di specie può essere applicato il regime transitorio previsto dal comma del citato art. 6 che prevede l'applicabilità dell'istituto in argomento a coloro per i quali alla data di entrata in vigore della norma (06.12.2011) non era ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda e quelli per i quali era prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento per gli eventi accaduti antecedentemente all'entrata in vigore della legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Circostanze, queste, che non ricorrono assolutamente nel caso di specie.

Altro argomento dirimente, ai fini dell'esclusione del riconoscimento del beneficio richiesto, è costituito dal fatto che il ricorrente è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età e non per una inabilità al servizio riconducibile alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. In merito alla questione di legittimità costituzionale prospettata in udienza dal ricorrente, va osservato che oltre che essere tardiva, risulta formulata genericamente e non fondata, rispetto ai principi più volte affermati sulla materia dallo stesso Giudice delle leggi.

5. Pertanto, alla stregua delle sopra esposte argomentazioni, ricorso è infondato e va respinto.

6. Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.07.2026 17:03:16
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.